Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Lunedì, 12 settembre 1932 - Anno X** — **Numero 211**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 maggio 1932, n. **1103**.
Riordinamento della organizzazione sindacale delle industrie dello spettacolo, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 giugno 1928, n. 1611, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, all'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici, ed all'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e furono approvati i relativi statuti;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 101, con il quale furono approvate alcune modifiche allo statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini;

Vista la domanda in data 7 ottobre 1931, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione delle industrie dello spettacolo;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 21 giugno 1928, n. 1611, alla Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, alla Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici ed alla Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato il relativo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei confronti dell'Associazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 19. — MANCINI.

Statuto della Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo.

TITOLO I.
Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo. L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale; ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutte le imprese datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie dello spettacolo.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso le disposizioni di legge;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Ordinamento interno dell'Associazione.

Art. 4.

L'Associazione suddivide nel proprio seno le ditte in sedici gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività industriale da essa rappresentati e cioè:

1° Gruppo nazionale dei produttori di pellicole cinematografiche;

2° Gruppo nazionale delle case di stampa delle pellicole cinematografiche;

3° Gruppo nazionale dei commercianti e noleggiatori di pellicole cinematografiche;

4° Gruppo nazionale degli esercenti sale cinematografiche (anche a spettacolo misto);

5° Gruppo nazionale delle società ed enti di concerto;

6° Gruppo nazionale esercenti teatri;

7° Gruppo nazionale degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici e dei teatri sociali;

8° Gruppo nazionale delle imprese di spettacoli lirici;

9° Gruppo nazionale delle compagnie di spettacoli di operette, varietà e riviste;

10° Gruppo nazionale delle imprese di spettacoli di prosa;

11° Gruppo nazionale delle imprese di spettacoli viaggianti (attrazioni, Luna Park, ecc.);

12° Gruppo nazionale delle industrie affini al teatro e cinema (attrezzisti, scenografi, costumi d'arte);

13° Gruppo nazionale ippodromi, autodromi e motovelodromi;

14° Gruppo nazionale industrie sportive varie;

15° Gruppo nazionale degli editori di musica e di teatro;

16° Gruppo nazionale della radiofonia e delle applicazioni musicali.

La costituzione di nuovi Gruppi nazionali di categoria o la modifica dell'ordinamento di quelli di cui al precedente comma, dovranno essere deliberate dall'assemblea generale dell'Associazione. Tali deliberazioni diverranno esecutive dopo l'approvazione della Confederazione e la ratifica del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Ciascuno dei Gruppi di cui all'articolo precedente sarà retto da un capo gruppo coadiuvato da un Comitato composto di non meno di quattro e non più di dodici membri. Il capo gruppo ed i membri del Comitato sono eletti dall'assemblea del Gruppo. Il numero dei membri da eleggersi per ciascun Comitato di gruppo nonchè le modalità per le elezioni di essi e dei capi gruppo saranno stabilite con apposito regolamento, il quale determinerà anche le funzioni e le attribuzioni del Comitato di gruppo e del capo gruppo, le modalità per la sostituzione, per tutti i casi prevedibili, dei membri dei Comitati, nonchè i casi di decadenza dalle funzioni e dalla carica sia dei capi gruppo che dei componenti i Comitati.

Tale regolamento sarà deliberato dall'assemblea generale; la relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Confederazione ed alla ratifica del Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

L'Associazione potrà proporre alla Confederazione, cui spetta di decidere su tali proposte, dando anche le direttive del caso, che la rappresentanza sindacale nonchè l'assistenza tecnica ed economica per gli appartenenti ai Gruppi degli esercenti cinema ed esercenti teatro sia delegata, ove occorra, alle Unioni industriali.

TITOLO III.

Soci.

Art. 7.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività di essa a norma del presente statuto, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) esercitino, nel Regno, le industrie dello spettacolo;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che in base allo statuto, siano anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per tre anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dall'anno di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio degli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO IV.

Organi dell'Associazione.

Art. 12.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio:

c) il presidente.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i membri dei Comitati di gruppo.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima: e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea quei componenti che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

I vice-presidenti, il tesoriere ed i capi gruppo — membri del Consiglio — hanno diritto di partecipare all'assemblea ma non hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali della loro gestione.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto a parteciparvi: trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma la assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum. In caso di referendum non è ammessa delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 14.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente dell'Associazione;

d) elezione di tre vice-presidenti e del tesoriere, che possono essere scelti fuori dell'assemblea, purchè tra i soci dell'Associazione;

e) elezione, fra i soci dell'Associazione, di tre revisori dei conti;

f) deliberazione su ogni altro oggetto che rientri nelle sue attribuzioni a norma del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, e dello statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente, che lo presiede, dei vice-presidenti, dei capi gruppo nazionali e del tesoriere.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni trimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. I membri del Consiglio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di giorni 10 dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso alla Confederazione e, in seconda istanza, al Ministero delle corporazioni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Spetta al Consiglio dell'Associazione:

a) curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) deliberare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) deliberare sull'ammissione dei soci;

e) designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'Assemblea per la ratifica nella sua prossima riunione;

h) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 17.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), del precedente art. 16, ad un Comitato esecutivo composto di non meno di otto e non più di undici membri, compresi tra questi il presidente, i tre vice-presidenti ed il tesoriere.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo dovranno essere comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 18.

Il presidente è eletto dall'assemblea generale; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente da lui delegato, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e dai regolamenti o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione; è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo, che egli convoca dirigendone le discussioni e mantenendone la disciplina.

Art. 19.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a membri dei Comitati dei gruppi che i titolari gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Associazione i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà tuttavia consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO V.

Segretario.

Art. 20.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Associazione è preposto il segretario generale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, su proposta del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dell'Associazione stessa e di quelli eventualmente costituiti per i Gruppi.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo come pure alle riunioni dei singoli Gruppi.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, deve essere sempre tenuto aggiornato e presentato, a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio dell'Associazione.

Art. 22.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità, per contributi straordinari, elargizioni e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Le somme di cui alla lettera *d*) potranno essere — in seguito a regolari deliberazioni dei competenti organi sociali — interamente erogate per determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita l'Associazione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci, saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo, a norma del R. decreto 4 aprile 1919, n. 749.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) tutte le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato entro lo stesso periodo, in una col conto consuntivo, dall'assemblea generale. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio.

Art. 26.

Il tesoriere è preposto alla gestione delle entrate sociali e alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

Egli ha l'obbligo di curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo, nonchè alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il tesoriere redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo, attenendosi anche in tali materie alle norme generali stabilite dalla Confederazione.

Art. 27.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 28.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 29.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del suo statuto.

Art. 30.

L'Associazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 31.

I contratti collettivi stipulati dall'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può delegare, con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente al segretario generale della Associazione.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 32.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative a' sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 33.

L'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 34.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VIII.
Provvedimenti disciplinari.

Art. 35.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione; oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di riunire il Consiglio dell'Associazione per l'applicazione della sospensione, il presidente dovrà contestare al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 37.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali della organizzazione, o che dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nel quale la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO IX.
Disposizioni varie.

Art. 38.

È fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Associazione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

È fatto obbligo pure di denunciare all'Associazione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da cause stagionali. È pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie nelle quali il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

È fatto, inoltre, obbligo di comunicare all'Associazione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 39.

Le norme per il collegamento tra l'Associazione e le altre organizzazioni aderenti alla Confederazione sono regolate, oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione stessa.

Art. 40.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un quinto dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 42.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 43.

Per la prima applicazione del presente Statuto, il regolamento di cui all'art. 5 sarà, anzichè dall'assemblea generale, deliberato dalla Giunta esecutiva costituita a norma del preesistente statuto approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1611.

Art. 44.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1932, n. 1104.

Approvazione della convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la Ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 6 marzo 1926, con la Ditta D. Tripcovich con sede in Trieste per la concessione a questa della linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli, approvata con decreto interministeriale 25 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1926;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, con cui alla Ditta D. Tripcovich è sostituita a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich » - Servizi marittimi del Mediterraneo, con sede a Trieste;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare le comunicazioni marittime fra l'Italia e il Marocco, e di attuare a tale scopo un servizio quattordicinale Genova-Marocco, supplementare a quello Adriatico-Marocco esercitato dalla Società predetta in forza della su citata convenzione 6 marzo 1926;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 20 luglio 1932-X con la Società anonima « Tripcovich » - Servizi marittimi del Mediterraneo, sedente in Trieste, e che modifica quella in data 6 marzo 1926, per l'esercizio delle linee del Marocco e Trieste-Tripoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 16. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quella stipulata in data 6 marzo 1926 con la Ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

Premesso che con convenzione in data 6 marzo 1926, approvata con decreto Ministeriale 25 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile successivo, la Ditta «D. Tripcovich », con sede in Trieste, assunse l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli, per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo di L. 2.500.000, riducibile di anno in anno del quattro per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggiore sviluppo dei servizi;

Visto che con decreto Ministeriale 13 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, alla Ditta « D. Tripcovich » fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich » - Servizi marittimi del Mediterraneo, sedente in Trieste;

Riconosciuta l'opportunità di intensificare le comunicazioni marittime fra l'Italia ed il Marocco, attuando in via di esperimento un servizio quattordicinale Genova-Marocco, supplementare a quello Adriatico-Marocco esercitato dalla Società « Tripcovich » in forza della su citata convenzione 6 marzo 1926;

fra

il tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e

il signor dott. Mario Tripcovich fu Diodato, vice presidente del Consiglio di amministrazione e consigliere delegato della Società anonima per azioni « Tripcovich » - Servizi marittimi del Mediterraneo, con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della convenzione 6 marzo 1926 stipulata con la Ditta « D. Tripcovich » ed approvata con decreto Ministeriale 25 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile stesso anno, è sostituito dal seguente:

La Società anonima « Tripcovich » - Servizi marittimi del Mediterraneo, con sede in Trieste, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. — *Linea Adriatico-Marocco*: Trieste - Venezia - Fiume - Messina - Catania - Palermo - Napoli - Genova - Marsiglia - Barcellona - Tarragona - Valencia - Alicante - Orano - Malaga - Tangeri - Casablanca - Tangeri - Malaga - Alicante - Valencia - Tarragona - Marsiglia - Savona - Genova - Livorno - Napoli - Palermo - Messina - Catania - Ancona - Fiume - Venezia - Trieste; periodicità: quattordicinale; velocità normale di esercizio: miglia 9.

L'approdo a Fiume potrà essere eseguito durante la sosta a Trieste.

2. — *Linea Trieste-Tripoli*: Trieste - Venezia - Fiume (o Fiume - Venezia) - Malta - Tripoli - Bengasi - Malta - Venezia - Fiume (o Fiume - Venezia) - Trieste; periodicità: mensile; velocità normale di esercizio: miglia 9, con obbligo di approdare a Catania in ritorno di sei dei dodici viaggi d'obbligo e con facoltà di invertire l'ordine delle toccate di Tripoli e Bengasi.

Oltre ai porti indicati per ciascuna delle linee predette, la Società avrà facoltà di toccarne altri nell'interesse del traffico, ferme restando le disposizioni dell'art. 2 della convenzione 6 marzo 1926.

Art. 2.

Oltre alle linee di navigazione di cui al precedente art. 1, la Società si obbliga di eseguire durante l'anno 1932 la seguente:

Linea Tirreno-Marocco: Genova - Tarragona -Alicante - Casablanca - Malaga - Tarragona - Nizza o Imperia - Livorno - Genova, con facoltà di approdare a San Remo, Imperia (in andata) - Monaco - Nizza (in andata) - Marsiglia - Valencia - Castellon de la Plana - Gandia - Denia - Alicante (in ritorno) - Motril - Melilla - Ceuta - Rabat e Kenitra; periodicità: quattordicinale; velocità normale di esercizio: miglia 9.

Art. 3.

L'art. 14 della convenzione 6 marzo 1926 è sostituito dal seguente:

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire duemilionicinquecentomila (L. 2.500.000).

Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso.

Nessun aumento di contributo spetta alla Società nel caso in cui la linea Tirreno-Marocco, indicata nel precedente articolo 2, venga esercitata oltre l'anno 1932, sino al termine della convenzione 6 marzo 1926.

Art. 4.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1932 e durata sino alla scadenza della convenzione 6 marzo 1926.

Art. 5.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 6 marzo 1926 si intendono applicabili alla presente convenzione, in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma in tre originali, addì venti luglio millenovecento trentadue - Anno X.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società « Tripcovich »
Servizi marittimi del Mediterraneo:
MARIO TRIPCOVICH.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. 1105.
Autorizzazione alla pubblicazione del regolamento che modifica la circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, che stabilisce la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visto il regolamento approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica addì 15 luglio 1931, che determina in via transitoria la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1177, che autorizza la pubblicazione del suddetto regolamento approvato con decreto Ministeriale 15 luglio 1931;

Visto il regolamento approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica addì 25 luglio 1932 - Anno X, che modifica la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica, stabilita in via transitoria con il decreto Ministeriale 15 luglio 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica è autorizzato a pubblicare il regolamento approvato col decreto Ministeriale 25 luglio 1932, che modifica la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica, stabilita, in via provvisoria, con il decreto Ministeriale 15 luglio 1931 - Anno X.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 13. — MANCINI.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 40 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, che stabilisce la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1931, che stabilisce in via provvisoria la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica di cui venne autorizzata la pubblicazione nella Raccolta ufficiale con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1177;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 15 luglio 1931, su citato, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno costituite le quattro zone aeree territoriali ed i Comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna, di cui al R. decreto 21 maggio 1931, numero 873, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti zone aeree territoriali:

1ª Zona aerea territoriale (sede di comando Milano): comprende il Piemonte, la Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), la Liguria nonchè la provincia di Livorno;

2ª Zona aerea territoriale (sede di comando Padova): comprende le Tre Venezie, l'Emilia e le Marche (eccettuata la provincia di Ascoli Piceno), nonchè le provincie di Mantova e Zara;

3ª Zona aerea territoriale (sede di comando Roma): comprende il restante territorio della Penisola e le Isole di Sicilia e di Sardegna. Ha anche giurisdizione sulle Isole del Dodecanneso.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia e sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: BALBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. **1106.**

Esenzione dal dazio del 15 % sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e le successive modificazioni di cui ai Regi decreti-legge 5 novembre 1931, n. 1395, e 26 maggio 1932, n. 554;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativamente ai filati di cotone destinati alla produzione dei pizzi e tulli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dalla applicazione del dazio del 15 % sul valore stabilito con R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, accordata col R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, ai filati di cotone semplici, non mercerizzati greggi che misurano per mezzo chilogramma più di 100.000 metri, destinati alla produzione di pizzi e tulli, è estesa ai filati della specie misuranti più di 40.000 fino a 100.000 metri per mezzo chilogramma (Voce 183-*a*-5-6-7-8 della tariffa doganale).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1107.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Venezia.

N. 1107. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1108.**

Passaggio di dieci Confraternite alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1108. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le seguenti Confraternite passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede:

1° Aversa - Congreghe riunite di S. Maria delle Grazie seu Visita Poveri e Carminiello;

2° Aversa - Arciconfraternita di S. Monica;

3° Caserta - Congrega del Preziosissimo Sangue in Mezzano;

4° Comiziano - Congrega Immacolata Concezione, Arcangelo S. Raffaele e S. Nicola di Bari in Gallo;

5° Mignano - Confraternita del SS. Rosario;

6° Nola - Congregazione del SS. Rosario in Castelcicala;

7° Palma Campania - Congrega di S. Maria delle Grazie;

8° Pietramelara - Confraternita del Purgatorio;

9° Saviano - Confraternita dell'Immacolata Concezione in S. Erasmo;

10° Casoria - Congregazione del SS. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1109.**

Numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano.

N. 1109. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle seguenti Fabbricerie delle Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano:

1° Chiesa parrocchiale della Immacolata Concezione in Brumano;

2° Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Canonica d'Adda;

3° Chiesa parrocchiale di S. Bernardo in Castelrozzone;

4° Chiesa parrocchiale di S. Alessandro in Fara d'Adda;

5° Chiesa parrocchiale di S. Michele in Pontirolo Nuovo;

6° Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Vedeseta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1110.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia del SS. Nome di Gesù in Val di Noto dei Frati Minori, con sede in Siracusa.

N. 1110. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia del SS. Nome di Gesù in Val di Noto — con sede in Siracusa — dei Frati Minori, ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia medesima dei beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1111.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Torino della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Torino.

N. 1111. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Torino della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in quella città, via XX Settembre n. 23.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932.
Variazioni nella composizione della Delegazione italiana alla Conferenza radiotelegrafica internazionale di Madrid.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931 - Anno IX, con il quale sono state nominate le Delegazioni italiane alle Conferenze internazionali telegrafica e radiotelegrafica di Madrid;
Visto il R. decreto 3 marzo 1932 - Anno X, che porta modificazioni alla composizione delle Delegazioni predette;
Riconosciuto necessario apportare altre variazioni a tale composizione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Delegazione dell'Italia e delle Colonie italiane per la Conferenza radiotelegrafica internazionale di Madrid, il gr. uff. prof. Giuseppe Vanni è sostituito dal tenente colonnello del genio cav. Federico Amoroso, ed il colonnello dell'Arma aeronautica cav. Vito Longo è sostituito dal tenente colonnello dell'Arma aeronautica cav. Giuseppe Paonessa.

Art. 2.

I Nostri Ministri per le comunicazioni, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GAZZERA — BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 15 Uff. riscontro poste, foglio n. 187. — VESPIGNANI.

(6468)

REGIO DECRETO 22 luglio 1932.
Nomina dell'on. cav. di gr. cr. ing. Vincenzo Casalini a presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Ritenuto che il cav. di gr. cr. Guido Jung, deputato al Parlamento, in seguito alla sua nomina a Ministro Segretario di Stato per le finanze, avvenuta con R. decreto 20 luglio 1932, ha cessato dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. cr. ing. Vincenzo Casalini, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 240.

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Benevento ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Benevento chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Benevento la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X Registro n. 7 Finanze, foglio n. 208.

(6470)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1932.

Estensione al porto di Roma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, concernente la disciplina del lavoro nei porti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, col quale si dettavano norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Riconosciuta la necessità di estendere al porto fluviale di Roma le disposizioni di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sottoindicata:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta provvedere alla disciplina del lavoro
Lazio	Civitavecchia	Roma	Ufficio circondariale marittimo

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1932.

Determinazione del numero dei componenti del Comitato degli agenti di cambio per la Borsa valori di alcune città.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Il numero dei componenti il Comitato degli agenti di cambio, oltre il presidente, viene fissato per le seguenti Borse valori come appresso:

Roma, sei.
Milano, sei.
Torino, sei.
Genova, sei.
Firenze, due.
Napoli, quattro.
Trieste, quattro.

Roma, addì 5 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6469)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1932.

Revoca di autorizzazione all'esercizio del credito agrario al Consorzio agrario cooperativo campano in Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47 delle norme regolamentari per l'esercizio del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo campano in S. Maria Capua Vetere fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dei Comuni dell'ex circondario di Caserta ed in quelli di Carinola, Francolise, Marzano, Mondragone, Roccamonfina, Tora e Piccilli, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento del Banco stesso del 26 settembre 1930-VIII, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota 26 agosto 1932-X, numero 179340;

Visti gli atti;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario cooperativo campano in S. Maria Capua Vetere dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

Roma, addì 6 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6470)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1932.
Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro ad incorporarsi per fusione la Banca popolare agricola commerciale di Pavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata ad incorporarsi per fusione la Banca popolare agricola commerciale di Pavia, con sede in Pavia, ed a sostituirsi a quest'ultima soltanto nelle seguenti filiali: Pavia (via Mentana, n. 2), Milano (via Broletto, n. 9) Belgioioso, Casteggio, Corteolona, Stradella e Voghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6477)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad assorbire la locale Banca popolare.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad assorbire la locale Banca popolare, della quale saranno chiuse tutte le filiali, eccezione fatta per quella di Luzzara che compie servizi esattoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6478)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1932.
Determinazione dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Sentito l'Istituto di emissione;
Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1931;

Determina:

Art. 1.

L'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione è stabilito, a decorrere dal 15 settembre 1932, nella misura seguente:

del 0,50 % per i depositi degli enti morali in genere;
del 0,50 % per i depositi delle Banche e degli Istituti di credito ordinario;
dell'1,50 % per i depositi degli enti morali di carattere assistenziale o aventi fini di alta utilità sociale.

Resta ferma la disposizione del decreto Ministeriale 16 aprile 1931 per la quale nessun interesse, dal 1° maggio 1931, viene liquidato sui conti correnti intestati ai privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 1° luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Bellardini Jolanda — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 15 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Guzzardi Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 1200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6140)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1932-X (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5.737.099.582,37	+ 22.111
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	1.208.215.176,17		+ 4.217
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	184.453.420,11		+ 1
		1.392.668.596,28	+ 4.218
Riserva totale . . . L.		7.129.768.178,65	+ 26.329
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		337.032.874,53	— 2
Portafoglio su piazze italiane . . . »		4.725.191.357,48	— 28.500
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		4.592.509,85	— 276
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	951.338.702,46		+ 58.714
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	150.936,65		— 1.010
		951.489.639,11	+ 57.704
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.366.514.920,15	+ 3
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	24.523.701,31		— 2.050
altri . . . »	63.258.352,04		— 5.196
		87.782.053,35	— 7.246
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		176.187.871,70	+ 50
Istituto di liquidazioni . . . »		1.804.231.048 —	— 300
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.060 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . »	103.737.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . »	227.690.631,72		— 11
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . »	369.907.771,05		—
Debitori diversi . . . »	463.282.889,71		+ 16.922
		1.227.103.643,46	+ 16.911
Spese . . . L.		135.856.525,22	— 59
L.		20.288.456.497,55	
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		27.747.006.650,19	— 249.516
L.		48.035.463.147,74	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		381.600.329,71	— 287
TOTALE GENERALE . . . L.		48.417.063.477,45	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(2684)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.0000.

agosto 1932 (X)

PASSIVO.

			Importo	DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1932-X (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		13.146.607.450 —	— 273.767
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		409.027.850, 59	+ 55.320
Depositi in conto corrente	»		1.134.205.002, 63	+ 51.905
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		14.989.840.303, 22	— 166.642
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»		895.072.254, 78	+ 98.892
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		2.001.677.294, 34	+ 7.131
Fondo di estinzione Buoni Tesoro 4,75 % (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230)	»		70.128.000 —	—
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»		369.907.771, 05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»		385.526.566, 51	+ 125.000
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli	»		—	—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	106.893.435, 97		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	495.574.939, 56		+ 9.640
			648.468.375, 53	+ 9.640
Rendite del corrente esercizio	L.		295.335.932, 12	+ 4.855
	L.		20.288.456.497, 55	
Depositanti	»		27.747.006.650, 19	— 249.516
	L.		48.035.463.147, 74	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		381.600.329, 71	— 287
TOTALE GENERALE	L.		48.417.063.477, 45	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 47.56 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43.64 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 185.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra. (Sterlina)	68 —
Francia. (Franco)	76.35
Svizzera. (Franco)	376.30
Albania. (Franco)	374.80
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.70
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia (Corona)	57.85
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.53
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.64
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda. (Fiorino)	7.827
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	156.62
Svezia. (Corona)	3.50
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	75.325
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	49.425
Consolidato 5 %	82.275
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	99.95
Id. id. Id. 1940	99.825
Id. id. Id. 1941	99.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 897 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Peraldini Antonio fu Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 748 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Moroni Ettore di Ernesto, domic. in Fiume — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 25893 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Toneatti Antonio fu Cristoforo, domic. in Lestans di Sequals (Udine) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 148 — Numero del certificato provvisorio: 1571 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Rejec Giacomo fu Giovanni, domic. in Salcamo (Gorizia) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 2439 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Quargnali Mario fu Giuseppe, domic. in Trieste — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 21782 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Fratelli Celotti, domic. in Treppo Grande (Udine) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 11477 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: De Rosa Biagio fu Gaetano, domic. in Sartano (Cosenza) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 34688 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Lolli Duilio fu Mansueto, domic. in Marzabotto (Bologna) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3104)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 92.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 11 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sondrio — Intestazione: De Meo rag. Giuseppe fu Michele per conto di diversi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita: L. 475, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 3 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Rev. don Amerigo Guerreschi di Paolo ed altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6458)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.